

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL'ADEMPIMENTO SPONTANEO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA PER I QUALI EMERGONO DELLE DIFFERENZE TRA L'IMPORTO COMPLESSIVO DELLE TRANSAZIONI GIORNALIERE EFFETTUATE CON STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO E L'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE OPERAZIONI CERTIFICATE MEDIANTE FATTURE ELETTRONICHE E CORRISPETTIVI TELEMATICI

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 ottobre 2023

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 ottobre 2023 sono state disciplinate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto mensile tra i pagamenti elettronici e le fatture elettroniche emesse e/o i corrispettivi telematici trasmessi dal contribuente. Si tratta degli elementi e delle informazioni previste dai commi 634 e 635 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per promuovere l'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l'ammontare complessivo delle operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate trasmette un'apposita comunicazione ai contribuenti. La stessa comunicazione è consultabile all'interno del c.d. "Cassetto fiscale" e nell'interfaccia web "Fatture e corrispettivi", nella sezione "Consultazione", area "Fatture elettroniche e altri dati Iva".

ERRONEA DUPLICAZIONE FATTURE – NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

Risposta dell'Agenzia delle Entrate ad interpello n. 447 del 13 ottobre 2023

Con la risposta n. 447 del 13 ottobre 2023, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni in tema di erronea duplicazione delle fatture, relativamente alla possibilità di emettere note di variazione in diminuzione (di cui all'art. 26 c. 2 e 3 DPR 633/72). In particolare, richiamando un precedente orientamento di prassi, ha ribadito la possibilità di sanare l'errore di duplicazione di fatture trasmesse tramite file XML al Sistema di Interscambio (SdI) mediante l'emissione di note di credito. Se, per un'unica operazione, vengono inviati due file con diverse nomenclature, è necessario registrare tutti i duplicati emessi dall'intermediario alla controparte nel periodo d'imposta corrente. Successivamente, è possibile emettere una nota di variazione ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72, indicando i codici IVA degli acquirenti, le fatture duplicate e la causale "storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI".

FATTURA ELETTRONICA - MODALITÀ DI DELEGA PER I FORFETTARI

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 ottobre 2023

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 ottobre 2023 sono state aggiornate le specifiche tecniche relative ai servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, di cui al precedente provvedimento direttoriale del 5 novembre 2018.

L'intervento è reso necessario dall'estensione, disposta dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, della fatturazione elettronica ai soggetti che applicano il regime forfetario.

In particolare, vengono ora aggiornate le regole tecniche relative al conferimento della delega agli intermediari all'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, prevedendo che, in assenza della dichiarazione IVA, sarà la dichiarazione dei redditi la base per fornire gli elementi di riscontro richiesti.

IVA – OMESSA FATTURAZIONE ED OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE – SANZIONI APPLICABILI E RELATIVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

Risposta dell'Agenzia delle Entrate ad interpello n. 450 del 20 ottobre 2023

L'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 450 del 20 ottobre 2023 ha chiarito che in caso di omessa presentazione della dichiarazione, il versamento integrale delle relative imposte comporta l'applicazione della sanzione fissa (euro 250 o 200, qualora la dichiarazione, anche se omessa, sia presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza), solo nell'ipotesi in cui il versamento sia stato effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione. Pertanto, scaduto tale termine, anche ove sia riscontrato il versamento del debito d'imposta da parte del contribuente, deve applicarsi la sanzione proporzionale.

PRIMA RATA ROTTAMAZIONE QUATER ENTRO IL 6 NOVEMBRE

Comunicato dell'Agenzia Entrate Riscossione del 3 novembre

L'Agenzia delle Entrate Riscossione con apposito comunicato del 3 novembre 2023 ha ricordato che il 6 novembre è l'ultimo giorno per il pagamento della prima o unica rata della Rottamazione-quater prevista dalla Legge di Bilancio 2023. Sono infatti considerati validi i pagamenti della Definizione agevolata delle cartelle effettuati entro il 6 novembre, in considerazione degli ulteriori 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge rispetto alla scadenza prevista il 31 ottobre 2023 (il 5 novembre è un giorno festivo quindi il termine slitta al lunedì successivo). In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, vengono meno i benefici della Definizione agevolata.

TRATTAMENTO FISCALE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30 del 27 ottobre 2023

La circolare dell'Agenzia Entrate n. 30/E del 27 ottobre ha fornito indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni sulle crypto-attività, introdotte dalla legge di bilancio 2023. Come noto il legislatore ha previsto una nuova categoria di redditi diversi introducendo la lettera c-sexies) al comma 1 dell'articolo 67, del Tuir 2, che definisce le crypto-attività come una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Nell'ambito applicativo della norma rientra ogni fenomeno reddituale riconducibile alla "detenzione", rimborso e al "trasferimento" di "valori" e "diritti", mediante la tecnologia distribuita ("distributed ledger technologies", DLT). Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni relative a crypto-attività, sono imponibili come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%).



L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confindustria

CESSIONE DI LIBRI E LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

DOMANDA Si chiedono di sapere se le librerie siano esentate dall'applicare, ai clienti che ne facciano richiesta, il pagamento con partecipazione alla lotteria degli scontrini.

RISPOSTA Possono partecipare alla lotteria degli scontrini solo coloro che effettuano operazioni commerciali per le quali sia prevista la certificazione fiscale tramite memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, operazioni indispensabili per la produzione di biglietti virtuali della lotteria.

Le cessioni di libri, al pari di giornali, tabacchi, ecc., rientrano tra le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2, D.P.R. n. 696 del 1996, e, dunque, sono esonerate dalla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Di conseguenza, è esclusa la possibilità, per coloro che acquistano libri, di partecipare alla lotteria degli scontrini.

Tuttavia, nel caso di cessione di beni diversi da quelli per i quali non vige l'obbligo della certificazione, rimane comunque l'obbligo in capo alla libreria dalla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi con la conseguente possibilità, per l'acquirente, di partecipare alla lotteria.



**RICORDATI
DI MOSTRARE
IL TUO
CODICE LOTTERIA**

**Lotteria degli
Scontrini**



IMPOSTA DI REGISTRO SU SCRITTURA PRIVATA

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in merito al pagamento dell'imposta di registro, nella misura fissa del 3% - ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986 - di un atto riguardante una scrittura privata di prestito infruttifero concesso da un genitore in favore della propria figlia, il cui importo è stato poi inserito nell'attivo ereditario a seguito del decesso del mutuante, quale credito ancora non riscosso, risultante dalla stessa scrittura privata allegata alla dichiarazione di successione.

RISPOSTA Ai sensi della Tariffa Parte II, art. 1, lett. a) allegata al D.P.R. 131 del 1986, nell'ipotesi di contratto formato per corrispondenza - come nel caso di specie - la registrazione del prestito va effettuata solo "in caso d'uso", con la medesima tassazione prevista per il caso in cui contratto fosse soggetto a registrazione in "termine fisso".

Nello specifico, la registrazione "in caso d'uso" va effettuata quando l'atto si deposita per essere acquisito presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le Amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo.

Pertanto, gli atti soggetti a registrazione "in caso d'uso" non sono sempre soggetti all'obbligo di registrazione, ma solamente nel caso in cui il contribuente debba servirsene per le finalità previste dalla legge.

RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE

DOMANDA Si chiede se è valido il ravvedimento operoso speciale per gli anni d'imposta fino al 2021, con presentazione di dichiarazione integrativa e versamento delle imposte e sanzioni, ma senza interessi, dalla data originaria del versamento. In particolare, si tratta di importi irrisori versati con qualche giorno di ritardo rispetto alla scadenza del 2 ottobre.

RISPOSTA Nel caso prospettato, il perfezionamento del ravvedimento speciale dovrebbe risultare compromesso per il tardivo pagamento della prima rata sebbene per pochi giorni e pur trattandosi di importi esigui. L'articolo 1, comma 174 e seguenti, della legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023) ha introdotto, infatti, il cosiddetto "ravvedimento operoso speciale" strumentale a sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni su tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate validamente presentate, commesse sino al 31 dicembre 2021, stabilendo che, oltre alle imposte e alle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, sia necessario pagare gli «interessi dovuti», purché il pagamento (anche solo della prima rata) avvenga entro il 30 settembre 2023. In assenza di chiarimenti ufficiali il termine di versamento del 30 settembre 2023 dovrebbe intendersi perentorio.

IMPRESA FAMILIARE

DOMANDA Si chiede di sapere se l'atto dichiarativo di impresa familiare deve essere rinnovato qualora venga a cessare l'attività ma non la partita Iva ed, entro il termine di sessanta giorni, si procede ad attivare una nuova attività.

RISPOSTA Nel caso di impresa familiare che non abbia prodotto attività pur non avendo chiuso la posizione Iva, l'atto dichiarativo non decade in quanto non è espressione dell'attività esercitata ma della ripartizione dei redditi da essa derivanti. Pertanto, fermo restando i requisiti indicati nell'articolo 5, comma 4 del Tuir (Dpr 917/1986) per la sussistenza dell'impresa familiare, nel caso prospettato non è necessario rinnovare l'atto dichiarativo.